

REGOLAMENTO 03
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE SOTTO SOGLIA E IN
ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Indice:

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	pag. 3
Art. 4 Competenze del Responsabile Unico del Procedimento	pag. 4
Art. 5 Pubblicità e comunicazioni	pag. 4
Art. 6 Limiti di spesa e modalità delle acquisizioni sotto soglia	pag. 5
Art. 7 Acquisizioni in economia di beni e servizi	pag. 6
Art. 8 Beni e servizi acquistabili	pag. 6
Art. 9 Ulteriori casi di ricorso ad acquisizioni sotto soglia e in economia di beni e servizi	pag. 8
Art. 10 Divieto di frazionamento	pag. 9
Art. 11 Soggetti affidatari di beni e servizi	pag. 9
Art. 12 Procedura negoziata - Cottimo fiduciario	pag. 9
Art. 13 Affidamento diretto	pag. 11
Art. 14 Scelta del contraente	pag. 11
Art. 15 Affidamento della fornitura	pag. 13
Art. 16 Adempimenti dell'aggiudicatario	pag. 13
Art. 17 Deleghe	pag. 12
Art. 18 Prosecuzione di contratti	pag. 14
Art. 19 Congruità dei prezzi	pag. 15
Art. 20 Termini di pagamento	pag. 15
Art. 21 Procedure contabili	pag. 15
Art. 22 Conservazione della documentazione	pag. 16
Art. 23 Disposizioni di riferimento	pag. 16
Art. 24 Entrata in vigore	pag. 16

Art. 1

Oggetto del regolamento

Richiamata la previsione di cui al comma 17 dell'art. 3 "Definizioni" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui "I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, ... (omissis)" dello stesso Codice, nonché le disposizioni di cui al Titolo II, Parte II "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari" del Decreto suddetto, regolante i contratti sotto soglia comunitaria, il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti, la natura e i procedimenti da seguire per la fornitura di beni e servizi che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (successivamente denominata semplicemente "AREU" o "Azienda"), potrà eseguire:

- ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 3 2004/18/CE", ed in particolare con quelle di cui al titolo V, articoli da 326 a 338
- e, ove non in contrasto e applicabili, le previsioni del Legge Regionale 19 maggio 1997, n. 14, e s.m.i., recante la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) rispetto degli obiettivi generali dell'AREU,
- b) pianificazione delle forniture,
- c) trasparenza nelle procedure di scelta dei fornitori,
- d) chiarezza delle motivazioni nell'assunzione delle decisioni,
- e) rispetto dei limiti di compatibilità dei budget di spesa,
- f) ricorso alla competitività di mercato nella salvaguardia della libera concorrenza e della par condicio.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le acquisizioni sotto soglia riguardano la fornitura di beni e servizi per importi che non superino la soglia comunitaria di 193.000 Euro (IVA esclusa).

Le acquisizioni in economia riguardano la fornitura di beni e servizi per importi che non superino la soglia comunitaria di 40.000 € (IVA esclusa).

Le procedure di acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi costituiscono un sistema alternativo e complementare alle gare espletate per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria contemplate dalla legislazione comunitaria e dal Codice dei contratti pubblici, quali le procedure aperte, le procedure ristrette, le procedure negoziate, il dialogo competitivo, ecc.

Le norme contenute nel presente Regolamento si armonizzano con il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia" emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n.384, compatibilmente con le disposizioni dettate dall'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Le procedure di acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi sono alternative anche alle convenzioni stipulate da CONSIP, società del Ministero dell'Economia (istituita dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26) e alle convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti Regionale (istituita con L.R. Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, art. 1), qualora sia ipotizzabile un risparmio rispetto ai prezzi determinati nelle convenzioni.

Qualora l'AREU aderisca alle convenzioni di CONSIP o alle convenzioni della Centrale Acquisti Regionale e nel caso che gli operatori economici convenzionati non garantiscano l'acquisizione di beni, servizi e lavori nei tempi utili per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, l'AREU potrà procedere alla risoluzione dei contratti ricorrendo poi alle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi.

E' consentito, se opportuno e conveniente, esperire le procedure di acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi, anche tramite il sistema telematico, con ricorso alle tecniche informative ed informatiche, ivi compreso l'utilizzo di Internet, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dagli articoli 272 e 273 del del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per ogni procedure di acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi occorrenti all'AREU, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento assume, ad ogni conseguente effetto, le funzioni dettate dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive

modifiche ed integrazioni.

Qualora si riscontrino, nell'esercizio delle funzioni delegate, irregolarità da parte del Responsabile Unico del Procedimento o comunque si rilevino particolari necessità organizzative, il Responsabile può essere surrogato in tutte le materie di competenza o in parte di esse, da altro Responsabile di procedimento nominato con atto motivato dal Direttore Generale dell'AREU.

Art. 4

Competenze del Responsabile Unico del Procedimento

Al Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito delle acquisizioni sotto soglia e in economia di beni e servizi, compete:

- a) di esperire tutte le procedure necessarie ad effettuare acquisizioni, o per iniziativa propria al fine del soddisfacimento di fabbisogni comuni all'Azienda nel suo complesso, o a seguito di richieste presentate:
 - 1) dal Direttore Generale;
 - 2) dal Direttore Amministrativo;
 - 3) dal Direttore Sanitario;
 - 4) dai Responsabili di S.S. o di S.C., ovvero dai Responsabili delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) oppure dai Referenti dei Laboratori di Analisi e Sviluppo (LAS), preventivamente autorizzati dal Direttore Generale o dalla Direzione Aziendale di competenza (Amministrativa o Sanitaria);
- b) di effettuare ricerche di mercato che consentano di individuare le migliori soluzioni per gli approvvigionamenti, tenendo conto delle esigenze peculiari dell'AREU e delle risorse disponibili, interpellando eventualmente anche gli operatori economici inclusi nell'Albo Fornitori della piattaforma Sintel, Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, cui AREU aderisce;
- c) di rappresentare ed impegnare l'AREU verso l'esterno;
- d) di concludere i contratti con gli operatori economici.

Art. 5

Pubblicità e comunicazioni

Le procedure di acquisto sotto soglia e in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Art. 6

Limiti di spesa e modalità delle acquisizione sotto soglia

Le acquisizioni sotto soglia di beni e servizi sono ammesse, come previsto dall'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, per importi non superiori alla soglia comunitaria, fissata alla data di adozione del presente regolamento in 193.000 € (IVA esclusa)¹.

Le acquisizioni sotto soglia di beni e servizi possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Le acquisizioni sotto soglia di beni e servizi sono ammesse in relazione a:

- a) l'oggetto dell'acquisto o dell'affidamento che deve rientrare fra la tipologia di beni e servizi indicati nel presente regolamento;
- b) i limiti di importo per ogni singola spesa, così come determinati nei successivi articoli.

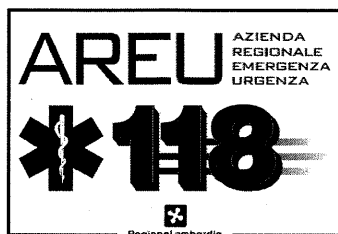
I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici. Le indagini di mercato, effettuate da AREU, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.

Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, l'AREU può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione di AREU, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni precedentemente affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da AREU e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

L'AREU, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici con altre stazioni appaltanti, che possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico

¹ La soglia indicata è soggetta a revisione periodica con i meccanismi di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.



affidatario.

Art. 6.1

Amministrazione diretta

L'amministrazione diretta è una procedura mediante la quale l'acquisizione di beni e servizi avviene:

- a) con materiali e mezzi dell'AREU, già di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati per l'occasione;
- b) con personale alle dipendenze dell'AREU o eventualmente assunto per l'occasione;
- c) senza l'intervento di alcun imprenditore;
- d) sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6.2

Cottimo fiduciario

Il cottimo fiduciario, ai sensi del comma 40 dell'art. 3 "Definizioni" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), costituisce procedura negoziata, ovvero un procedimento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Le acquisizioni di beni e servizi avvengono pertanto mediante affidamento a terzi. L'affidamento con cottimo fiduciario per beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 € (IVA esclusa) e fino a 193.000 € (IVA esclusa), avviene con procedure amministrative che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, effettuando indagini di mercato o interpellando gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dell'AREU o altri operatori economici.

Art. 7

Acquisizioni in economia di beni e servizi

Le forniture di beni e servizi in economia sono ammesse per una spesa complessiva non superiore a 40.000 € (IVA esclusa).

Per l'acquisto di beni e servizi in economia è previsto il cottimo fiduciario con affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi del mercato elettronico.

Art. 8

Beni e servizi acquistabili

I beni che l'AREU può acquistare, nel limite della soglia comunitaria, sono:

- a) arredi ed attrezzature;
- b) mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- c) materiali di consumo;
- d) materiale di pulizia;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
- f) stampati o altri lavori realizzati per mezzo di tecnologie audio visive o informatiche;
- g) valori postali e valori bollati;
- h) spese di rappresentanza;
- i) cancelleria e materiale per ufficio;
- j) personal computers, stampanti, software e materiale informatico di vario genere;
- k) autoveicoli, mezzi di trasporto, materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- l) capi di vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale;
- m) attrezzature antincendio e sistemi di difesa passiva,
- n) sistemi di vigilanza e controllo;
- o) segnaletica interna ed esterna;
- p) combustibili per riscaldamento
- q) apparecchiature sanitarie;
- r) prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- s) presidi sanitari e dispositivi medici;
- t) materiale diagnostico;
- u) gas medicali.

I servizi che l'AREU può acquistare, nel limite della soglia comunitaria, sono:

- a) assistenza tecnica e manutenzioni di impianti ed attrezzature;
- b) manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico;
- c) assistenza per la gestione software;
- d) manutenzione di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- e) noleggio di apparecchiature sanitarie e non sanitarie;
- f) noleggio e manutenzioni di autoveicoli;
- g) locazioni di immobili a breve termine, dotati di attrezzature, per l'espletamento di manifestazioni o concorsi
- h) telefonia fissa e mobile,
- i) magazzinaggio, facchinaggio e trasporti;
- j) formazione e perfezionamento del personale,

- k) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- l) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento e smaltimento rifiuti;
- m) accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- n) lavaggio biancheria e guardaroba;
- o) ristorazione;
- p) giardinaggio e manutenzione del verde;
- q) erogazione di acqua, gas ed energia elettrica;
- r) vigilanza diurna e notturna per immobili;
- s) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, ed altre manifestazioni;
- t) collegamenti telematici a banche dati per informazioni di carattere scientifico e culturale fornite da agenzie di stampa;
- u) pubblicazione di bandi di concorso o di gare a mezzo stampa od altri mezzi d'informazione;
- v) riprese e trasmissioni televisive;
- w) consulenza per studi di ricerca, di indagini e rilevazioni;
- x) traduzione di testi, contratti ed elaborati in lingue estere;
- y) spedizioni di lettere, pubblicazioni, modulistica, pacchi, stampati e spese di sdoganamento;
- z) servizi di consulenza gestionale.

Art. 9

Ulteriori casi di ricorso ad acquisizioni sotto soglia e in economia di beni e servizi

L'acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- ☐ quando siano stati esperite infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate, ecc., per importi sia superiori che inferiori alla soglia comunitaria, per forniture o esecuzioni che richiedano immediata esecuzione;
- ☐ in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto preesistente;
- ☐ per il completamento delle prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- ☐ nel caso di contratti scaduti, nelle more dell'espletamento delle ordinarie

procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

☐ in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose.

Art. 10

Divieto di frazionamento

E' vietato procedere a scissioni o frazionamenti di beni e servizi rientranti nella stessa tipologia. Nessun acquisizione di beni o servizi, ivi comprese le prestazioni per manutenzioni periodiche e non periodiche, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alle normali procedure di selezione, sottoponendola alle regole alternative che disciplinano le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 11

Soggetti affidatari di beni e servizi

Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici risultanti affidatari in procedure di acquisizione sotto soglia e in economia di beni e servizi devono pertanto essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice dei contratti pubblici, per i soggetti individuati con gare espletate per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

Gli operatori economici affidatari, se non già iscritti, devono provvedere ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'AREU.

Art. 12

Procedura negoziata - Cottimo fiduciario

Le acquisizioni di beni e servizi di importo da 40.000 Euro a 193.000 Euro (IVA esclusa) possono essere effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento, mediante cottimo fiduciario.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici interpellati, la scelta del contraente avviene attraverso una procedura negoziata, interpellando più operatori economici e negoziando con gli stessi i termini del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone con proprio atto l'indizione della procedura di acquisizione.

Il Responsabile Unico del Procedimento deve interpellare con nota scritta (lettera invito) anche avvalendosi di procedure informatiche, almeno cinque soggetti idonei,

individuati tra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori ovvero tra altri soggetti non ancora iscritti all'Albo ma in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, segnalati da Enti e Aziende Pubbliche o reperiti ricorrendo ad internet.

Nella lettera verranno espressamente indicate le modalità con le quali gli operatori interpellati dovranno presentare l'offerta, i criteri in base ai quali l'offerta verrà valutata e le verifiche che verranno effettuate. In particolare, la richiesta di preventivi alle Ditte, deve almeno contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il Responsabile Unico del Procedimento può prescindere dalla richiesta e dalla comparazione di almeno cinque preventivi:

- a) qualora sul mercato risultino meno di cinque operatori economici;
- b) nei casi di comprovata ed inderogabile urgenza. L'urgenza non è giustificata se dovuta a ritardi nell'azione amministrativa;
- c) qualora sia stata precedentemente esperita infruttuosamente una procedura di aggiudicazione;
- d) nel caso in cui si tratti di un completamento di fornitura o lavoro, per il quale risulta più vantaggioso avvalersi dell'attuale fornitore.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'AREU dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 13

Affidamento diretto

Nell'affidamento diretto, di norma i preventivi da richiedere non possono essere inferiori a tre.

Il Responsabile Unico del Procedimento può prescindere dalla richiesta di preventivi:

- nei casi di comprovata ed inderogabile urgenza,
- nel caso di attestata esclusività tecnica o commerciale, ovvero di notoria specialità del bene o del servizio da acquistare in relazione alle caratteristiche funzionali o di mercato, anche nel caso di importi superiori alle soglie stabilite per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori con affidamento diretto; nella fattispecie, l'affidamento diretto è consentito previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa dai Responsabili di S.S. o di S.C., ovvero dai Responsabili delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) oppure dai Referenti dei Laboratori di Analisi e Sviluppo (LAS), e validata dalla Direzione Aziendale di competenza (Amministrativa o Sanitaria).

Per la richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del Procedimento potrà interpellare gli operatori economici senza particolari formalità e richiedere che le offerte vengano inviate anche via fax o via e-mail, con termini ridotti rispetto alle normali procedure o, in alternativa, se lo ritiene conveniente per l'AREU, potrà adottare le procedure dettate per gli acquisti che comportino spese superiori a 40.000 € (IVA esclusa) per beni e servizi.

Gli acquisti di beni e servizi rientranti nella fattispecie di cui si tratta, si perfezionano con corrispondenza commerciale e/o trasmissione di ordinativo di spesa.

Art. 14

Scelta del contraente

Il Responsabile Unico del Procedimento deve individuare il fornitore, privilegiando la necessità di raggiungere il miglior risultato e cioè il miglior rapporto tra la buona qualità dei prodotti ed il prezzo dei medesimi, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza che regolano le attività delle pubbliche amministrazioni.

Le fasi della procedura vengono comunicate ai concorrenti nella richiesta di preventivo o nella lettera invito.

L'individuazione del fornitore avviene ad opera del Responsabile Unico del Procedimento, assistito e supportato per l'esame tecnico-economico delle offerte da un Gruppo Tecnico appositamente nominato dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento.

I componenti del Gruppo Tecnico sono selezionati tra i funzionari di AREU ovvero tra i Responsabili delle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) ovvero i Referenti dei Laboratori di Analisi e Sviluppo (LAS).

Le operazioni di scelta del contraente avverranno pertanto secondo il seguente iter:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento e il Gruppo Tecnico, in sedute riservate, prenderanno atto delle buste e dei plichi pervenuti e provvederanno alla loro apertura;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento e il Gruppo Tecnico, dopo l'apertura dei plichi e la verifica della completezza della documentazione amministrativa, procederanno all'esame e valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi dei beni/servizi offerti dai concorrenti, così come risultante dalla documentazione/campionatura tecnica presentata;
- c) il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto assieme al Gruppo Tecnico delle offerte economiche presentate dai concorrenti, procederà a convocare i concorrenti singolarmente, per la negoziazione delle proposte economiche presentate;
- d) al termine delle negoziazioni condotte dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Gruppo Tecnico, gli stessi provvederanno ad effettuare la valutazione finale delle offerte dei concorrenti.

Di tutte le predette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Gli elementi che verranno valutati saranno individuati di volta in volta in relazione ai beni, servizi o lavori richiesti e saranno indicati, preferibilmente in ordine di importanza, nella richiesta di preventivo o nella lettera invito; oltre al prezzo, vengono indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni possibili elementi di valutazione:

- 1) le caratteristiche qualitative dei beni/servizi offerti;
- 2) la qualità dei materiali usati, in relazione alla destinazione d'uso;
- 3) la funzionalità delle confezioni;
- 4) le modalità ed i tempi occorrenti per la fornitura dei beni o dei servizi;
- 5) le proposte operative di gestione del contratto;
- 6) l'assistenza formativa;
- 7) le caratteristiche tecniche, organizzative e commerciali del concorrente.

Per ciascuno dei criteri verrà determinato un punteggio tecnico massimo.

Il Responsabile Unico del Procedimento e ogni membro del Gruppo Tecnico

attribuiranno un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, indicando al massimo una cifra decimale dopo la virgola. Si calcolerà quindi la media dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni criterio. Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ciascun criterio sarà quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo. Per ognuno degli elementi individuati verrà inoltre attribuito un giudizio sintetico.

Per quanto concerne il prezzo, al concorrente che avrà proposto l'offerta con il miglior "prezzo" verranno attribuiti i punti massimi previsti, mentre agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali.

Il giudizio qualitativo rapportato al punteggio relativo al prezzo offerto, consentirà di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo e la graduatoria pre-negoziati dei concorrenti le cui offerte tecnico-economiche sono ritenute idonee.

Una volta effettuati i negoziati ed individuato il concorrente che ha proposto le migliori condizioni, cioè che ha presentato l'offerta migliore, il Responsabile Unico del Procedimento e il Gruppo Tecnico, soprattutto qualora si riscontri che i prezzi offerti siano superiori a quelli rilevabili sul mercato o presso centrali di acquisto (es.: CONSIP) o presso altri Enti, possono esperire ulteriore trattativa con tale concorrente al fine di ricercare eventuali condizioni ancora più favorevoli.

Art. 15

Affidamento della fornitura

Al termine della procedura negoziata, verificata la compatibilità economica in relazione alle disponibilità di bilancio, il Responsabile Unico del Procedimento dispone con proprio atto l'affidamento della fornitura di beni o servizi al concorrente che ha proposto le migliori condizioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica l'esito della procedura di affidamento della fornitura di beni o servizi al concorrente aggiudicatario e agli operatori che hanno partecipato alla procedura.

Art. 16

Adempimenti dell'aggiudicatario

Fermo restando che, ai sensi del comma 10 dell'art. 16-bis della legge n. 2/2009, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato da I.N.P.S. o I.N.A.I.L., l'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine fissato nella notifica di aggiudicazione almeno la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di

cui all'art. 9, comma 1, D.P.R. 03/06/98, n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;

b) cauzione definitiva;

c) in considerazione degli obblighi imposti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alla individuabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione al fine di garantire la tracciabilità finanziaria, dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge succitata, con impegno al avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, nonché formalizzazione delle coordinate di un conto corrente dedicato (in via esclusiva ovvero non esclusiva) alle transazioni riguardanti i soli flussi finanziari della Pubblica Amministrazione, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente;

d) dichiarazione di presa visione, presso l'indirizzo Internet www.areu.lombardia.it, del Codice Etico adottato da AREU e di accettazione dei principi ivi contenuti;

e) dichiarazione di presa visione, presso l'indirizzo Internet www.areu.lombardia.it, del Codice Etico degli Appalti regionali e di accettazione dei principi ivi contenuti.

Art. 17

Deleghe

Il Responsabile Unico del Procedimento, è delegato dal Direttore Generale, contestualmente all'adozione del presente regolamento:

- a disporre con proprio atto l'indizione delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
- a nominare i componenti dei Gruppi Tecnici;
- a disporre con proprio atto l'affidamento della fornitura di beni o servizi al concorrente che ha proposto le migliori condizioni;
- alla stipula dei contratti con concorrente aggiudicatario e all'emissione dei relativi ordinativi di spesa.

Gli acquisti di beni e servizi rientranti nella fattispecie di cui si tratta, si perfezionano con la sottoscrizione del contratto, che viene concluso con forma scritta mediante:

- a) corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 1326 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili;
- b) scrittura privata (artt. 2702 e segg. C.C.).

La S.C. Gestione degli Approvvigionamenti cura, ove previsto e all'occorrenza, la registrazione dei predetti atti.

La durata massima del contratto, comprensiva dell'eventuale periodo di prosecuzione, non può superare i nove anni o diversi limiti se indicati da norme vigenti.

Art. 18

Prosecuzione di contratti

La prosecuzione dei contratti relativi alla fornitura di beni o servizi sotto soglia e in economia, se non in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in vigore, è possibile:

- a) se tale eventualità è stata espressamente prevista nella richiesta di preventivo;
- b) se l'importo complessivo della fornitura o dei lavori (contratto più rinnovo) non supera gli importi previsti dalle soglie fissate nel presente regolamento;
- c) verificata la sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.

Art. 19

Congruietà dei prezzi

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

Ai fini dell'accertamento, l'AREU può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

Art. 20

Termini di pagamento

I pagamenti relativamente agli affidamenti sotto soglia e in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 21

Procedure contabili

Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia e in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 22

Conservazione della documentazione

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla cura e conservazione, secondo gli usi di legge e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni dalla scadenza del contratto, degli atti inerenti l'affidamento della fornitura di beni o servizi, quali la richiesta di offerte, le offerte stesse, i verbali delle negoziazioni e delle riunioni.

Art. 23

Disposizioni di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale in vigore in materia di contratti, nonché alle norme comunitarie, statali e regionali, in quanto direttamente applicabili.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della Deliberazione di adozione del Regolamento medesimo da parte del Direttore Generale dell'AREU.

Il Regolamento è soggetto a modifiche ed integrazioni che verranno adottate con Deliberazione del Direttore Generale dell'AREU in relazione a mutate esigenze dell'Azienda o in caso di necessario adeguamento alle norme regolamentari attuative del Codice dei contratti o a modifiche del Codice stesso che verranno in futuro emanate.